

**COMUNE DI MARANO PRINCIPATO**

PROVINCIA di COSENZA

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Parere n. 03/2024 Data 26/02/2024	OGGETTO: <b>Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 14/02/2024 ad oggetto: “BP 2024/2026. Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2024 (Art. 1 c. 748/755 L. 27 dicembre 2019, n. 160 – L. 29 dicembre 2022, n. 197 – Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 luglio 2023 – L. 170/2023) – conferma anno 2023 - <i>Comune di Marano Principato</i>”.</b>
--------------------------------------	---

Il sottoscritto, **Dott. Innocenzo Siciliano**, nominato Revisore Unico del Comune di Marano Principato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 12/09/2022, procede al rilascio del parere, ai sensi dell’art. 239, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 14/02/2024 avente ad oggetto: “BP 2024/2026. Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2024 (Art. 1 c. 748/755 L. 27 dicembre 2019, n. 160 – L. 29 dicembre 2022, n. 197 – Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 luglio 2023 – L. 170/2023) – conferma anno 2023 - *Comune di Marano Principato*”,

**Premesso che:**

- la Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha attuato l’unificazione IMU –TASI, cioè l’assorbimento della TASI nell’IMU definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare e quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 739 a 783, della medesima Legge n. 160;

- l’art. 1, comma 780 della stessa L. 160/2019 dispone, a decorrere dall’anno 2020, l’abrogazione delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente a quelle riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando la parte riguardante la TARI;

**E**  
COMUNE DI MARANO PRINCIPATO  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0001782/2024 del 26/02/2024  
Firmatario: INNOCENZO SICILIANO, INNOCENZO SICILIANO

- pertanto, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e l'IMU è oggi disciplinata dalla L. 160/2019;

**Dato atto** che all'articolo 1, la legge 27 dicembre 2019, n. 160, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che “... *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'aumento ...*”;

- al comma 749 che “... *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (LACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli LACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...*”

- al comma 750, che “... *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'aumento ...*”;

- al comma 751, che “... *A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...*”;

- al comma 752, che “... *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'aumento ...*”;

- al comma 753, che “... *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...*”;

- al comma 754, che “... *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'aumento...*”;

- al novellato comma 759, lett. g bis), introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone: “... *gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata*

*presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”;*

**Visto**, altresì, l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

**Vista** la deliberazione di G.C. n.97 del 11/09/2023 ad oggetto: “Linee di indirizzo per la predisposizione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026.”, esecutiva;

**Visto** il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/07/2020, esecutiva;

**Dato atto che**, con deliberazione di C.C. n. 04 del 22/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, questo Comune ha deliberato le aliquote di base dell'imposta municipale propria per l'anno d'imposta 2023;

**Viste** le previsioni e stime effettuate dal Settore finanziario, dalle quali, al fine di conservare gli equilibri di Bilancio, si evince la necessità di rivedere le aliquote delle entrate tributarie in aumento, allo scopo di fronteggiare le molteplici situazioni che sono venute a verificarsi derivanti dalle difficoltà del contesto socio/economico e finanziario;

**Considerato** che, ai fini del perseguimento degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, oltre che per garantire adeguati livelli di servizi alla collettività amministrata, occorre garantire un adeguato gettito derivante da detto tributo, e pertanto si ritiene applicare le seguenti aliquote IMU:

<b>ALIQUOTA</b>	<b>TIPOLOGIA IMMOBILI</b>
<b>9,80 ‰</b>	Altri immobili
<b>9,80 ‰</b>	Aree fabbricabili
<b>6,00 ‰</b>	Abitazione principale (Cat. A1/A8/A9)

<b>8,40 ‰</b>	Abitazione concessa in comodato d'uso gratuito (tranne Cat. A1/A8/A9) ridotta del 50% (per quanto non specificato, si rimanda alla Circolare 1/DF del 17.02.2016).
<b>8,40 ‰</b>	Abitazione concessa in comodato uso gratuito a parenti entro il I° grado
<b>Esente dal 01.01.2022 (art. 1, c. 751 - L. 160/2019)</b>	Fabbricati "beni merce" dell'impresa costruttrice

**Ritenuto** necessario da parte dell'Ente, con il presente provvedimento, confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria 2023, per l'anno **2024** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

**Visto** il Decreto del 07 luglio 2023 pubblicato nella G.U. n. 172 del 25 luglio 2023 del Viceministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione delle fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU di cui all'art.1 commi da 748 a 755 della legge n. 160 del 27-12-2019 , stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all'art. 1 comma 757 della Legge n.160/2019;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"

**Visto**, inoltre, l'art. 193 comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n.35 ,lett. C , D.lgs 23 giugno 2011 n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a D.lgs 10 agosto 2014 n. 126, per il quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

**Atteso che**, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del consiglio comunale;

**Dato atto** che si intendono confermare per l'anno 2024 le aliquote approvate per l'anno 2023;

**Preso atto** che la Risoluzione n.1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha dichiarato che l'obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756;

**Verificato** che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

**Atteso che**, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

**Visti**, inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.";

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

**Acquisito** il parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm., del Responsabile del Settore Economico/Finanziario, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e il parere favorevole sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Economico/Finanziario rag. Emilia Molinaro;

**Visti** gli atti d'Ufficio;

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 64 del 30/09/2020 ad oggetto: “*Nomina Funzionario Responsabile della nuova IMU - L.160/2019 Art.1 c.739 e segg.*”;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 07/08/2023 ad oggetto: “*Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 - Anno 2023 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.)*”, esecutiva;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 07/08/2023 ad oggetto: “*Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PLAO) Triennio 2023 - 2025 - Anno 2023*.”, esecutiva;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2024 ad oggetto: “*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) - Anno 2024*.”, esecutiva;

**Visto** il Regolamento di Contabilità Armonizzato, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 29/07/2016, esecutiva, e modificato con deliberazione consiliare n. 28 del 22/11/2018;

**Vista** la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024);

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

Per quanto sopra premesso,

### **ESPRIME**

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 14/02/2024 avente ad oggetto ad oggetto: “*BP 2024/2026. Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2024 (Art. 1 c. 748/755 L. 27 dicembre 2019, n. 160 – L. 29 dicembre 2022, n. 197 – Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 luglio 2023 – L. 170/2023) – conferma anno 2023 - Comune di Marano Principato*”.

L’Organo di Revisione economico-finanziaria

Dott. Innocenzo Siciliano